

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO Presidente

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 12/02/2021

FATTO

Nel ricorso parte istante dichiara di essere intestataria di un BFP, appartenente alla serie "Q/P", sottoscritto il 25 novembre 1986 e rimborsato il 3 dicembre 2016, per un importo inferiore rispetto a quanto dovuto sulla base dei rendimenti indicati sul titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Chiede, pertanto, il rimborso dell'ulteriore somma di euro 8.188,67.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce:

- in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* dell'arbitro in quanto il ricorrente, deducendo un vizio genetico del titolo, contesta i rendimenti pattuiti al tempo della sottoscrizione dei BFP, risalente al 1986;
- sempre in rito l'incompetenza per materia in quanto i titoli in contestazione sono prodotti finanziari emessi per conto di Cassa depositi e prestiti, e disciplinati da norme di carattere speciale, ed in relazione ad essi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.
- nel merito che la serie "Q" è stata istituita con il D.M. del 13.06.1986 e la tabella allegata al citato decreto, riportante i tassi di interesse, prevede un interesse composto fino al ventesimo anno ed un interesse semplice per gli anni successivi al ventesimo;
- l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie "Q" utilizzando i moduli della serie "P", apponendo due timbri: uno con la dicitura "Serie Q/P" e l'altro indicante i nuovi tassi;
- nel caso di specie si è provveduto ad aggiornare i moduli della serie "P" conformemente a quanto previsto dal citato decreto ed il rimborso è avvenuto sulla base dei rendimenti previsti per la serie "Q".

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed, in ogni caso, infondato.



DIRITTO

Parte ricorrente produce in giudizio di n. 1 BFP, sottoscritto in data 25 novembre 1986, nel periodo in cui risultava in collocazione la serie "Q".

Sul buono è stampigliata l'indicazione della serie "P" e risulta apposto il timbro della serie "Q/P", recante i rendimenti fino al ventesimo anno della serie "Q/P".

Il ricorrente contesta il rimborso effettuato in data 3 dicembre 2016 dall'intermediario e chiede che il Collegio accerti il diritto ad ottenere la differenza sulla base dei rendimenti indicati sul titolo.

Il Collegio ritiene di dove rigettare le eccezioni preliminari proposte dall'intermediario resistente.

Con riferimento alla competenza temporale, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1 gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda della parte ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici ovvero, come nel caso di specie, su contestazioni riguardanti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, nonché la conformità ad essi, o meno, della condotta tenuta dall'intermediario, sempre dopo la suddetta data, a fronte della richiesta del ricorrente, sussistendo in questo ultimo caso la competenza dell'ABF (ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020).

Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'Arbitro *ratione materiae*, si osserva che la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275, le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, ed i successivi aggiornamenti ricomprendono tra gli intermediari la parte convenuta. Nell'ambito delle attività dell'intermediario rientra, ai sensi del D.P.R. n. 144/2001, la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali.

Nel merito si ricorda che i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito, di talché "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; di recente, Collegio di Roma, decisione n. 19042/2018).

Premessi i principi generali in materia di BFP si rileva che:

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie";
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (Collegio di Roma decisione n. 15200/2018);
- allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);



- tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (Collegio di Roma, decisione n. 19053/2018);
- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P", sui quali sia stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio, evidenziando la continuità di alcune pronunce delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 3963/2019; Cass. S.U. n. 13979/2007), ha affermato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorso è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato in relazione al medesimo periodo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da MAURIZIO SCIUTO